

# AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

## Decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

del 2 settembre 2020

### di non registrare la *European Alliance for Freedom and Democracy ASBL*

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2020/C 331/05)

L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visti i documenti presentati dalla *European Alliance for Freedom and Democracy ASBL* (Alleanza europea per la libertà e la democrazia ASBL),

considerando quanto segue:

- (1) Il 27, 28 e 29 luglio 2020 l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («l'Autorità») ha ricevuto una serie di documenti presentati dalla *European Alliance for Freedom and Democracy ASBL* («EAFD») ai fini della sua registrazione come partito politico europeo <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 1°, 5 e 13 agosto 2020 l'Autorità ha ricevuto altra documentazione dall'EAFD (definita in appresso, unitamente ai documenti presentati in precedenza, «la domanda»).
- (3) Il 14 agosto 2020 l'Autorità ha adottato una valutazione preliminare indirizzata all'EAFD dichiarando che, in base al suo parere preliminare, la domanda non soddisfaceva almeno una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (4) In particolare l'EAFD non ha dimostrato di soddisfare la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 («requisiti minimi di rappresentanza»).
- (5) In base alla disposizione in parola, ai fini della registrazione come partito politico europeo il richiedente deve dimostrare che i suoi partiti membri sono rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, oppure che esso o i suoi partiti membri hanno ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo.
- (6) Mediante la valutazione preliminare, l'Autorità ha invitato l'EAFD a trasmetterle per iscritto, entro il 31 agosto 2020, tutte le eventuali osservazioni che quest'ultima ritenesse opportuno formulare e l'ha altresì informata che la domanda era in ogni caso incompleta.
- (7) Il 20 agosto 2020 l'EAFD ha risposto alla valutazione preliminare e il 24, 26 e 27 agosto 2020 ha presentato ulteriore documentazione.
- (8) Dopo aver esaminato la risposta dell'EAFD alla valutazione preliminare e l'ulteriore documentazione presentata, l'Autorità resta dell'avviso che la domanda vada respinta in quanto l'EAFD non ha dimostrato di soddisfare i requisiti minimi di rappresentanza.
- (9) Prima della valutazione preliminare l'EAFD aveva presentato moduli relativi alla sua composizione concernenti i) Austria, ii) Croazia, iii) Cipro, iv) Italia, v) Paesi Bassi, vi) Portogallo e vii) Svezia.

<sup>(1)</sup> GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1

<sup>(2)</sup> A causa della situazione sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 in Europa, l'Autorità ha accettato, in via eccezionale, di valutare tali documenti prima di ricevere gli originali firmati.

- (10) Nel caso della Croazia e dei Paesi Bassi, l'EAFD non ha presentato documenti attestanti che i partiti membri sono rappresentati al Parlamento europeo o in seno ai parlamenti nazionali o regionali o alle assemblee regionali degli Stati membri in questione. I moduli relativi alla sua composizione non provenivano infatti da partiti nazionali o regionali croati o neerlandesi.
- (11) Nel caso dell'Italia, le verifiche effettuate dall'Autorità e il parere del punto di contatto nazionale per l'Italia a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, hanno portato a concludere che il partito politico dichiarato dall'EAFD in tale Stato membro, ossia 10 Volte Meglio, non era rappresentato al Parlamento italiano, come invece dichiarato nel modulo.
- (12) I moduli relativi alla composizione prodotti dall'EAFD presentavano anche vari vizi di forma, quali molteplicità di versioni, riferimenti errati, incongruenze.
- (13) Nella sua risposta alla valutazione preliminare l'EAFD ha dichiarato di «*annoverare membri (partiti politici e persone fisiche, deputati al Parlamento europeo) provenienti da i) Austria; ii) Cipro; iii) Italia; iv) Portogallo; v) Svezia; vi) Paesi Bassi e viii) Croazia*».
- (14) L'EAFD ha dichiarato che intendeva fornire documenti in grado di provare che i parlamentari che avevano firmato i moduli relativi alla composizione concernenti la Croazia e i Paesi Bassi erano deputati eletti al Parlamento europeo <sup>(3)</sup>.
- (15) L'EAFD ha inoltre chiarito che il modulo relativo alla composizione concernente l'Italia era frutto di informazioni inesatte che le erano state trasmesse e che avrebbe presentato la documentazione relativa a un ulteriore membro.
- (16) L'Autorità ritiene che la risposta dell'EAFD non contenga elementi in grado di modificare la valutazione preliminare dell'Autorità medesima.
- (17) Per quanto concerne la rappresentanza tramite singoli parlamentari, la prima parte dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 stabilisce che «*i partiti membri [del soggetto richiedente] devono essere rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali*» (sottolineatura aggiunta).
- (18) A tale proposito, il quarto considerando del regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 indica esplicitamente che «*ai fini dei suddetti requisiti minimi di rappresentanza dovrebbero essere considerati soltanto i partiti politici e non i singoli individui*» <sup>(4)</sup>.
- (19) L'EAFD non ha indicato partiti politici in Croazia e nei Paesi Bassi e, conformemente al considerando 11, non ha potuto avvalersi del partito politico in Italia.
- (20) Parimenti, la seconda parte dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 stabilisce che «*[il soggetto richiedente] o i suoi partiti membri devono aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo*» (sottolineatura aggiunta).
- (21) L'EAFD non ha presentato documenti in grado di dimostrare che essa o i suoi partiti membri soddisfano tale requisito, e in ogni caso si applicherebbero mutatis mutandis le stesse considerazioni enunciate nel considerando 19.
- (22) Alla luce di quanto sopra, la documentazione che potrebbe essere potenzialmente presa in considerazione ai fini della rappresentanza riguarda solo quattro Stati membri: i) Austria, ii) Cipro, iii) Portogallo e iv) Svezia, e tale livello di rappresentanza non è sufficiente per soddisfare i requisiti minimi di rappresentanza, in base ai quali è necessario che il partito sia rappresentato in almeno sette Stati membri.
- (23) Tale conclusione non muterebbe neppure se l'EAFD, come anticipato nella sua risposta alla valutazione preliminare, dovesse produrre documenti per un ulteriore membro, probabilmente proveniente da un altro Stato membro.
- (24) Visto quanto precede, non è necessario che l'Autorità esamini nel merito il resto della domanda,

<sup>(3)</sup> La risposta alla valutazione preliminare conteneva unicamente la documentazione relativa ai Paesi Bassi.

<sup>(4)</sup> GUL 114 I del 4.5.2018, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La domanda di registrazione come partito politico europeo presentata dalla *European Alliance for Freedom and Democracy ASBL* è respinta.

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

*Articolo 3*

Il destinatario della presente decisione è

European Alliance for Freedom and Democracy ASBL  
Avenue Louise 65, casella 11  
1050 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2020

*Per l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni  
politiche europee*

*Il direttore*

M. ADAM

---